

Sentenza n. 1245/2015 pubbl. il 24/09/2015
RG n. 614/2014
Repert. n. 2993/2015 del 07/10/2015

N. R.G. 614/2014



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 614/2014

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi 24 settembre 2015 ad ore innanzi al Giudice dott.ssa Luisa Poppi, sono comparsi:

Per

Per

Nessuno per

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Luisa Poppi



Sentenza n. 1245/2015 pubbl. il 24/09/2015

RG n. 614/2014

Repert. n. 2993/2015 del 07/10/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 614/2014 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] A presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Conclusioni:

parte attrice: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis:

In via Preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito tribunale ex adverso formulata;

Nel merito, in via principale: Accertato e dichiarato che l'atto a rogito del Notaio Dott. [redacted] Numero di repertorio 16398/10721, stipulato in data 17/01/2013 e trascritto in data 15/02/2013 R.G. 2996 R.P. 2004, è stato simulato tra le parti, dichiarare lo stesso privo di efficacia. In particolare, dichiarare privo di efficacia il trasferimento, da parte del Sig. [redacted] alla Sig. [redacted] della proprietà della quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 33, sub 4, categoria A/2 (appartamento sito in Reggio Emilia, Via [redacted] p. SI I); quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 33, sub 5, categoria A/2, consistenza 5,50 vani (appartamento sito in Reggio Emilia, [redacted] SI 2); quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 34, sub 1, categoria C/6, consistenza 35 mq (stalle, scuderie,

pagina 2 di 6

GIURKE.IT



rimesse, autorimesse sito in Reggio Emilia, Via A [redacted] Dichiarare altresì privo di efficacia il trasferimento, da parte del Sig. [redacted] della proprietà della quota di 1/1 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 90, particella 86, sub 23, categoria A/4, consistenza 5,50 vani (abitazione di tipo popolare sito in Reggio Emilia [redacted] 7, p. T 1 3);

Nel merito, in via subordinata: Accertato e dichiarato che l'atto a rogito del Notaio Dott. [redacted] Numero di repertorio 16398/10721, stipulato in data 17/01/2013 e trascritto in data 15/02/2013 R.G. 2996 R.P. 2004, è stato posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'Agente della Riscossione [redacted] che, trattandosi di atto a titolo gratuito, detto pregiudizio era conosciuto al debitore, dichiarare inefficace il predetto atto nei confronti dell'Agente della Riscossione [redacted] In particolare, dichiarare privo di efficacia nei confronti dell'Agente della Riscossione il trasferimento, da parte del Sig. [redacted] alla Sig. [redacted] della proprietà della quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 33, sub 4, categoria A/2 (appartamento sito in Reggio Emilia, Via A [redacted], p. SI 1); quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 33, sub 5, categoria A/2, consistenza 5,50 vani (appartamento sito in Reggio Emilia, Via [redacted], p. SI 2); quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 34, sub 1, categoria C/6, consistenza 35 mq (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse sito in Reggio Emilia, Via A [redacted] 7) Dichiarare altresì privo di efficacia nei confronti dell'Agente della Riscossione il trasferimento, da parte del Sig. [redacted] alla Sig. [redacted] della proprietà della quota di 1/1 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 90, particella 86, sub 23, categoria A/4, consistenza 5,50 vani (abitazione di tipo popolare sito in Reggio Emilia, Via [redacted] 7, p. T 1 3); In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori come per legge"

Parte convenuta: " Si conclude affinché l'On.le Tribunale adito Voglia:

1. in via preliminare, stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale [redacted] ovvero del Tribunale di [redacted]

2. In ogni caso, rigettare la domanda principale, e pertanto confermare l'efficacia dell'atto a rogito del notaio Dott. [redacted] n.r. 16398/10721, stipulato in data 17.01.2013 e trascritto in data 15.02.2013 all'R.G. 2996 R.P. 2004;

3. Rigettare la domanda subordinata, e per l'effetto negare la revocazione dell'atto in parola;

4. In ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Innanzitutto deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale -che si fonda esclusivamente sulla contestazione del criterio di cui all'art. 18 c.p.c-, posto che la competenza per territorio dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., essendo relativa ad un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.

Passando al merito, la domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di simulazione assoluta del negozio deve essere rigettata.



Infatti, per integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla e l'onere della prova, ovviamente, ricade sull'attore.

Tale onere non può ritenersi adempiuto da parte attrice.

Deve, invece, essere accolta la domanda subordinata svolta ex art. 2901 c.c.

Esaminandosi innanzitutto la concorrenza dell'“eventus damni”, necessario per integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore, si osserva che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito. Qualora l'atto di disposizione sia stato provato dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Inoltre, per meglio esaminare questo aspetto, deve chiarirsi che in tema di revocatoria ordinaria, “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/11/2011, n. 23743).

Nel caso in esame [redacted] si è privato di una pluralità di cespiti immobiliari, a titolo gratuito, per poi compiere atti di retrocessione di alcuni di essi: secondo il principio sopra detto, tale retrocessione, parziale e che riguarda quote indivise di proprietà, non incide sull'accertamento dell'eventus damni in quanto non vi può essere dubbio sul fatto che l'atto dispositivo abbia causato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito.

Parte attrice certamente vanta un credito nei confronti del convenuto in quanto in data 1/2/2012 la direzione provinciale dell'agenzia delle entrate di Reggio Emilia aveva notificato a [redacted] tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009; in data 7/6/2012 le parti avevano sottoscritto tre atti di accertamento con adesione, definiti con il pagamento della prima rata da parte del contribuente avvenuto il 21/6/2012; successivamente [redacted] non ha rispettato le scadenze trimestrali e, conseguentemente, la direzione provinciale dell'agenzia delle entrate di Reggio Emilia ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme residue (oltre alle sanzioni di legge); in data 28/5/2013 [redacted] agente della riscossione, ha notificato al convenuto una cartella di pagamento per la somma di € 412.399,57, somma di cui tuttora il convenuto risulta debitore.

Ricordata la funzione dell'azione ex art. 2901 c.c. che, infatti, è quella di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere, con l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto, si osserva come gli atti impugnati siano a titolo gratuito.

Pertanto, gli atti dispositivi sono soggetti all'azione, ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”) e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento.



Infatti, i crediti vantati dalla parte attrice sono pacificamente sorti in epoca precedente rispetto agli atti di disposizione: l'atto dispositivo (stipulato in data 17.01.2013 e trascritto in data 15.02.2013) risulta sì anteriore alla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 28/05/2013, ma, già detto, successivo alla sottoscrizione di tre accertamenti con adesione, avvenuta in data 07/06/2012 con pagamento della prima rata effettuato il 21/06/2012 ed al mancato pagamento di due delle rate previste dal piano di ammortamento.

Pertanto, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, solo in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore, può certamente ritenersi che [redacted] fosse pienamente consapevole di pregiudicare le ragioni creditorie dell'agenzia delle entrate donando alla ex moglie un ampio compendio immobiliare.

Pertanto, date le considerazioni di cui sopra, non rimane che accogliere la domanda subordinata.

Le spese processuali, seguendo la soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta costituita, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda principale;

- dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti dell' [redacted] del trasferimento, avvenuto con atto a rogito del Notaio Dott. [redacted] numero di repertorio 16398/10721, stipulato in data 17/01/2013 e trascritto in data 15/02/2013 R.G. 2996 R.P. 2004, da parte di [redacted] a [redacted], della proprietà della quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 33, sub 4, categoria A/2 (appartamento sito in Reggio Emilia, Via [redacted] p. SI 1); quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 33, sub 5, categoria A/2, consistenza 5,50 vani (appartamento sito in Reggio Emilia, Via [redacted] 7, p. SI 2); quota di 1/2 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 127, particella 34, sub 1, categoria C/6, consistenza 35 mq (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse sito in Reggio Emilia, [redacted]) Dichiarata altresì privo di efficacia nei confronti dell' [redacted] il trasferimento, da parte di [redacted] a [redacted] della proprietà della quota di 1/1 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia, foglio 90, particella 86, sub 23, categoria A/4, consistenza 5,50 vani (abitazione di tipo popolare sito in Reggio Emilia, [redacted] n. 7, p. T 1 3);

- ordina la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari di competenza Ufficio del Territorio di Reggio Emilia;

- condanna parte convenuta [redacted] al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 11.230 di cui € 230 per spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge in favore di [redacted]

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Sentenza n. 1245/2015 pubbl. il 24/09/2015

RG n. 614/2014

Repert. n. 2993/2015 del 07/10/2015

Reggio Emilia, 24 settembre 2015

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

GIURET

